

**Patto di collaborazione tra il Comune di Pistoia e
l'Associazione Amici di Montuliveto**

Il giorno 26 Marzo 2021

TRA

Il Comune di Pistoia, C.F. e P.Iva 00108690470, con sede in Pistoia, P.zza Duomo 1, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dirigente del servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Promozione Sportiva, ing. Francesca Nobili, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto;



E

l'Associazione Amici di Montuliveto, con sede in Pistoia via F. Pacini, 59, rappresentata ai fini del presente atto dal presidente, Claudio Galligani nato a Caracas (Venezuela) il 17/11/1983 e residente in via del Ghirlandaio, 70 a Firenze, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'associazione stessa.



PREMESSO

- Che con deliberazione n 158 del 7/11/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni

comuni, che prevede che il patto di collaborazione sia lo strumento con cui il Comune, i cittadini singoli o associati, le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni;

- Che con mail del 12/6/2020 l'Associazione Amici di Montuliveto ha proposto la stipula di un Patto di collaborazione per alcuni interventi di riqualificazione e lo svolgimento di iniziative sportive, artistiche e culturali nel Parco di Monteoliveto;

- Che in relazione a tale proposta l'Ufficio Servizi Decentrati ha raccolto le opportune valutazioni tecniche e concluso con esito favorevole l'istruttoria, come esplicitato nella determina dirigenziale n° 528 del 25/03/2021 con cui è stato approvato lo schema del presente Patto di collaborazione;

Tutto ciò premesso

SI STABILISCE


Art. 1 Obiettivi e azioni di cura condivisa

Il presente Patto ha per oggetto il progetto di seguito indicato:

- organizzazione di iniziative sportive, artistiche e culturali di varia natura, aperte alla cittadinanza.

- Potranno eventualmente essere realizzati nuovi interventi volti alla riqualificazione del Parco di Monteoliveto, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la camminata olfattiva, l'ampliamento del playground, la realizzazione di un campo di mini football e di uno spazio fitness, la cui configurazione dovrà essere preventivamente approvata da parte del servizio Verde e che comunque sarà finalizzata alla partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, secondo i principi che ispirano l'utilizzo del patto di collaborazione quale strumento con cui il Comune, i cittadini singoli o associati, le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni .

Art. 2 Durata della collaborazione, cause di sospensione o conclusione anticipata

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or mark, located on the right side of the page.

Le attività previste saranno svolte, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Patto di collaborazione e fino al 31 dicembre 2025.

L'Amministrazione Comunale, potrà tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolto il Patto di collaborazione, per il sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico o in caso di rilevanti inadempienze dell'associazione rispetto agli impegni assunti, contestate per iscritto.

Art. 3 Ruolo e impegni del Comune

Il Comune autorizza l'associazione Amici di Montuliveto allo svolgimento delle attività previste sui beni di proprietà comunale oggetto dell'intervento. Si impegna inoltre a collaborare con l'associazione per tutte le iniziative che quest'ultima vorrà attivare nel campo dell'autofinanziamento e della raccolta di sponsorizzazioni, nonché della comunicazione e pubblicizzazione degli eventi, nei termini previsti dagli artt. 14 e 15 del Regolamento della partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni.

Potrà inoltre fornire collaborazione, attrezzature, materiali di consumo e dispositivi di protezione

individuali, ove disponibili, nei termini previsti dall'art. 12 del suddetto Regolamento. Con successive determinazioni del dirigente competente verranno di volta in volta specificati la tipologia e i quantitativi necessari.

Ai sensi del comma zz) dell'art. 15 del vigente Regolamento per l'applicazione del COSAP, l'associazione potrà chiedere l'esenzione dal pagamento del canone per il periodo e la porzione di suolo pubblico utilizzato per lo svolgimento di attività espressamente previste dal presente patto.

Art. 4 Ruolo e impegni dell'associazione Amici di Montuliveto

L'associazione svolgerà le attività previste con utilizzo di mezzi propri e di personale volontario.

L'associazione svolgerà con attenzione e cura, secondo criteri di adeguatezza e con la diligenza del buon padre di famiglia tutte le attività inerenti la cura del bene comune oggetto dell'intervento, del quale dovrà essere comunque garantita la fruizione collettiva.

L'associazione si assume ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o cose, anche di proprietà comunale, in dipendenza delle attività svolte o in conseguenza della

mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e si assume l'onere delle coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento dell'attività. Si impegna inoltre a individuare un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle modalità di intervento indicate nel Patto di collaborazione, in rapporto con il preposto alla sicurezza individuato dall'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella persona di Claudio Galligani nato a Caracas (Venezuela) il 17/11/1983 e residente in via del Ghirlandaio, 70 a Firenze.

L'associazione si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a persone, compresi i propri incaricati, e a cose mobili e immobili, in dipendenza e in conseguenza della attività esercitata.

Art. 5 Forme di pubblicità, controlli e modalità di rendicontazione

Il Comune darà ampia pubblicità al presente Patto di collaborazione, pubblicandone inoltre il testo nella sezione "Partecipa" del proprio sito web.

L'amministrazione comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento, ispezioni e controlli sulla corretta esecuzione di quanto previsto dal patto di collaborazione

L'Associazione dovrà periodicamente monitorare e documentare le attività svolte all'Ufficio Servizi Decentrati del Comune.

Art. 6 Foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante o connessa al presente accordo, è competente il foro di Pistoia.

Art. 7 Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il presente Patto viene registrato solo in caso d'uso. ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

L'associazione Amici di Montuliveto, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n° 679 del 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio consenso



al trattamento dei dati personali, nonché alla
conservazione anche in banche dati, archivi
informatici, alla comunicazione dei dati personali e
correlato trattamento e alla trasmissione dei dati
stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo
dell'esecuzione delle formalità connesse e
conseguenti al presente atto.

Letto firmato e sottoscritto

Per l'associazione Amici di Montuliveto

La Dirigente del servizio

Francesco Wf.
